

SCHEDA INFORMATIVA PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore, in analogia con la durata del passaporto.

3 anni, per i minori di 3 anni

5 anni, nella fascia di età dai 3 – 18 anni

10 anni, per i maggiorenni.

Con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista.

COSTO: € 22.20

CITTADINI ITALIANI MINORENNI:

Presentarsi di persona con 1 foto uguale, recente (non anteriori a 6 mesi), su fondo chiaro e a capo scoperto, per uso passaporto.

Presenza di almeno uno dei genitori;

Se il documento è richiesto valido per l'espatrio : i genitori del minore richiedenti il documento devono sottoscrivere la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974 e l'assenso all'espatrio. Per la validità all'espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all'espatrio, trasmessa anche via fax con allegata la fotocopia di un documento di identità valido.

Attenzione: secondo quanto disposto dal decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, "la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero".

Firma da apporre sulla carta d'identità. la carta d'identità, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto **dodici anni**, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

MINORENNI DI CITTADINANZA STRANIERA:

Presentarsi di persona con 1 foto uguale, recente (non anteriori a 6 mesi), su fondo chiaro e a capo scoperto, per uso passaporto.

La presenza di almeno uno dei genitori per la richiesta;

permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari)

La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.

Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l'espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l'espatrio.

Elenco degli stati nei quali è consentito recarsi con la carta d'identità:

è disponibile sul sito www.poliziadistato.it (selezionare: peril cittadino- passaporto – documenti validi per l'attraversamento delle frontiere)

Obbligo di denuncia in caso di furto o di smarrimento del documento ancora in corso di validità alle competenti autorità di Pubblica sicurezza.

Elenco delle condizioni ostative al rilascio del passaporto:

D.P.R. 6 agosto 1974, n° 649 (Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio):

Art. 1 – L'interessato che intenda giovare dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n° 1185.

In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: *“documento non valido ai fini dell'espatrio”*.

Legge 21 novembre 1967, n° 1185 :

Art. 3 – Non possono ottenere il passaporto:

lett. b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;

lett. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

lett. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;

lett. g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Costo della carta di identità: € 22.20